

Esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3 del d. lgs. 117/17
così come integrato dall'art. 26 del d. l. 105/18

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del d. lgs. 117/17

STATUTO - FORMEBREVI APS

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Costituzione – Denominazione - Sede e durata – Aderente/Socio

È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "**FORMEBREVI APS**" - di seguito abbreviata in Associazione, nel rispetto delle leggi che regolano il Terzo settore e le associazioni di promozione sociale.

L'Associazione svolge prevalentemente la propria attività nell'ambito e sul territorio della Regione Sicilia e non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha struttura democratica, cariche elettive e ha durata illimitata.

La sede dell'Associazione è a Caltanissetta (CL). La variazione della stessa all'interno dello stesso comune, da parte dell'assemblea ordinaria, non comporterà variazione statutaria. L'organizzazione potrà aprire sedi operative in tutto il territorio nazionale ed estero.

Il numero degli associati/aderenti dovrà rispettare il numero minimo stabilito dalle leggi in vigore (si consideri art. 35 comma d. lgs 117/17), mentre il numero massimo sarà illimitato; se il numero degli associati/aderenti diviene inferiore a quello stabilito alla legge, esso deve essere integrato entro un anno.

Articolo 2

Statuto e regolamenti

L'Associazione si basa ed è disciplinata dal presente Statuto e dai principi generali del nostro ordinamento giuridico e si attiene a criteri di assoluta trasparenza amministrativa e ai principi costituzionali. Eventuali regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto, saranno redatti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria degli associati, che vincola alla sua osservanza tutti gli associati e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Articolo 3

Interpretazione dello Statuto e riferimenti legislativi

L'Associazione è un'istituzione autonoma e unitaria, libera, aconfessionale, apartitica, ed è regolata dalle norme del presente Statuto, inteso secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

L'Associazione è amministrativamente indipendente ed è diretta democraticamente attraverso i suoi organi sociali.

Le normative di riferimento sono: artt. 2, 3, 4, 9, 18, 118 della Costituzione, la Legge 106/2016, il decreto legislativo 117/2017 ed i decreti integrativi, correttivi e attuativi a questo facenti riferimento e/o collegati, e per ratio giuridica, il Titolo II Capo II, articoli 16 e seguenti del Codice Civile nonché tutte le leggi di settore nazionali e regionali vigenti nel tempo che fanno riferimento al Terzo settore e all'associazionismo di promozione sociale. Ricorrendo l'iscrizione al RUNTS, titolo VI del d. lgs. 117/17, sezione b) Associazioni di promozione sociale, l'associazione potrà ulteriormente integrare la denominazione con l'acronimo ETS.

Articolo 4

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso nei tempi e modi stabiliti dall'art. 9 del d. lgs. 117/17. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 5

Attività di interesse generale e attività diverse

Scopo dell'Associazione è il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente nell'ambito del territorio della regione siciliana e con particolare attenzione al territorio in cui l'Associazione ha sede, tramite lo svolgimento, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, in via esclusiva o principale, della/le seguente/i attività di interesse generale prevista/e dall'articolo 5 del d. lgs 117/17, nonché delle attività secondarie e strumentali alle prime, nel rispetto dell'articolo 6 del d. lgs 117/17, secondo i limiti e i criteri definiti dallo specifico decreto del Ministero dell'economia e delle finanze:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; (lettera d, articolo 5, D. Lgs. 117/17);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; (lettera e, articolo 5, D. Lgs. 117/17);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; (lettera f, articolo 5, D. Lgs. 117/17);
- formazione universitaria e post-universitaria; (lettera g, articolo 5, D. Lgs. 117/17);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale; (lettera h, articolo 5, D. Lgs. 117/17);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della

cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; (lettera i, articolo 5, D. Lgs. 117/17);

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; (lettera k, articolo 5, D. Lgs. 117/17);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; (lettera r, articolo 5, D. Lgs. 117/17);
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; (lettera s, articolo 5, D. Lgs. 117/17);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; (lettera u, articolo 5, D. Lgs. 117/17);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; (lettera v, articolo 5, D. Lgs. 117/17);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; (lettera a, articolo w, D. Lgs. 117/17);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata; (lettera z, articolo 5, D. Lgs. 117/17);

Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione si propone/intende:

- sviluppare azioni e iniziative orientate alla qualificazione e al miglioramento dal punto di vista culturale, professionale, sociale ed artistico degli individui e della collettività;
- promuovere la creatività, il diritto alla bellezza, il diritto al gioco e allo studio, il rispetto di ogni età e del proprio processo evolutivo specifico, attraverso attività culturali, ludiche, artistiche, didattiche, etc.;
- promuovere la pratica filosofica e artistica quali strumenti privilegiati per la conoscenza e la cura di sé, la riflessione comunitaria, democratica, l'educazione al dialogo e al pensiero critico;
- incentivare e supportare la realizzazione e lo sviluppo di strutture di solidarietà sociale, di luoghi e strutture culturali e artistiche a beneficio della collettività con particolare attenzione alla mission e alla vision associativa;
- promuovere la realizzazione di iniziative editoriali, produzioni scientifiche, redazione di articoli, saggi, libri, audiolibri, audiovisivi destinati all'approfondimento degli scopi statutari;
- organizzare incontri, dibattiti, convegni, mostre, manifestazioni, scambi culturali, letterari, filosofici, artistici e/o scientifici per lo sviluppo della mission associativa;
- sostenere con azioni mirate di tipo didattico, artistico, ludico, educativo, ricreativo, formativo/informativo, giovani e adulti sulle tematiche associative anche tramite la realizzazione di eventi, spettacoli, manifestazioni, laboratori, o la creazione di luoghi di cultura e arte, etc.;

- istituire premi, borse di studio, concorsi, anche letterari, artistici e di ricerca, al fine di incentivare l'approfondimento delle tematiche collegate alla mission associativa;
- educare alla cultura del volontariato, del bene comune, del benessere sociale e psico-fisico individuale, alla cultura della legalità e alla lotta alle mafie, all'educazione e alla responsabilità civile, alla cittadinanza attiva e alle pari opportunità, allo sviluppo sostenibile, al rispetto e alla salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio culturale e paesaggistico;
- promuovere i diritti e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta contro ogni forma di disagio, esclusione, emarginazione, discriminazione, razzismo, intolleranza, violenza e censura;
- studiare e sviluppare nuove e già implementate ricerche anche in collaborazione con altri enti e associazioni, nel rispetto della normativa del Terzo settore, relative alla mission associativa;
- promuovere iniziative che favoriscano il dialogo, il confronto, il coordinamento dell'azione e l'efficacia operativa tra i vari gruppi ed associazioni presenti nel territorio;
- promuovere il protagonismo dei giovani attraverso la creazione di spazi di aggregazione che ne valorizzino la capacità progettuale e auto-organizzativa;
- promuovere iniziative di solidarietà tese all'integrazione, alla valorizzazione, alla crescita, all'istruzione, all'autonomia, alla formazione e alla tutela delle persone in condizione di disagio/svantaggio culturale, sociale e economico;
- fornire supporto a persone e famiglie, sia italiane che straniere, interessate da situazioni di grave disagio e svantaggio, in particolare di tipo economico e sociale, promuovendo ed organizzando la raccolta di viveri, contributi ed aiuti in genere;
- partecipare al miglioramento della qualità della vita sociale e del decoro urbano nell'ambito della tutela dell'ambiente, anche tramite azioni culturali e pedagogiche quali peculiarità del rapporto dell'uomo con il contesto nel quale è inserito, volte al recupero e al mantenimento della bellezza dei luoghi, degli edifici e del verde pubblico, alla riduzione del degrado e all'innalzamento del senso civico e all'eliminazione delle tracce di incuria, nel rispetto dell'ordinamento e delle norme di legge, in un percorso di condivisa collaborazione tra cittadini ed altri soggetti, sia pubblici che privati;
- collaborare e partecipare a progetti promossi da Enti pubblici e Privati, nazionali e internazionali, nel rispetto delle finalità associative e della normativa vigente in materia.

Le attività previste sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri volontari. L'Associazione impiega tutte le risorse economiche disponibili e gli eventuali avanzi di gestione unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali, sociali e per progetti di assistenza e aiuto ed è aperta alla collaborazione con altri enti, purché compatibili con l'associazionismo di promozione sociale.

Articolo 6

Affiliazioni e collaborazioni

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà aderire e/o associarsi ad enti o associazioni nazionali – europee – internazionali - o enti privati, nonché reti

associative purch  lo Statuto di questi non sia in contrasto con il proprio e sia compatibile con quanto previsto dal d. lgs 117/17 e decreti successivi.

L'Associazione potr  svolgere attivit  in collaborazione o convenzione con enti pubblici nelle modalit  e nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs 117/17 e decreti successivi, nonch  dalle altre leggi in materia.

Articolo 7

Il volontario

Il volontario   una persona che per sua libera scelta svolge attivit  in favore della comunit  e del bene comune tramite l'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacit  per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunit  beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidariet . L'attivit  di volontariato non pu  essere occasionale e i volontari, saranno iscritti in un apposito registro.

L'attivit  del volontario non pu  essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; la qualit  di volontario   incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo o di altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'ente di cui il volontario   socio o tramite il quale svolge la propria attivit  volontaria.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attivit  prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione stessa. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario; le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione nei limiti e nelle modalit  previste dall'art. 17 comma 4 d. lgs 117/17.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivit  di volontariato, nonch  per la responsabilit  civile verso i terzi.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Articolo 8

Dipendenti e collaboratori autonomi

L'associazione pu  assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ci  sia necessario ai fini dello svolgimento delle attivit  di interesse generale e al perseguimento delle finalit  statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati¹ nell'attivit  non pu  essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non pu  essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda; del rispetto di tale parametro si dar  conto nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.

¹ Per il trattamento economico e normativo dei lavoratori delle APS si rinvia all'art. 16 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

GLI ADERENTI ALL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Associati

Possono essere associati tutte le persone fisiche che condividono le finalità e le attività associative e che partecipano alle stesse con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

I soggetti che intendono associarsi, potranno fare domanda per iscritto, rivolta al Consiglio Direttivo dell'Associazione, nella quale dovranno:

- indicare i propri dati anagrafici completi e la residenza, il titolo di studio e/o altri titoli significativi;
- la professione o l'occupazione abituale e le esperienze fatte, nonché proporsi per le attività che intendono svolgere in seno all'Associazione in base alle proprie attitudini, capacità e formazione;
- dichiarare di accettare senza riserve lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- impegnarsi a versare la quota di ammissione, nonché i contributi associativi annuali nei tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La deliberazione del Consiglio Direttivo, presa in base a criteri non discriminatori, è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

L'organo competente, ai sensi del comma 2 art. 23 d. lgs 117/17, deve entro sessanta giorni motivare la eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 11. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'Assemblea dei soci ha la facoltà di nominare dei membri onorari dell'associazione, che hanno espresso la disponibilità ad accettare tale onorificenza, tra le personalità di cultura, arte o scienza o tra persone fisiche maggiorenni che si siano comunque distinte per nobile senso di umanità, onestà, correttezza, impegno sociale e/o azioni concrete per l'Organizzazione o la collettività in genere, relativamente e congenialmente alla mission associativa.

I membri onorari, se non soci, non godono dell'elettorato attivo e passivo, non versano la quota sociale, possono partecipare all'assemblea degli associati esclusivamente con diritto di parola; possono in qualunque momento presentare la propria rinuncia a tale carica, esclusivamente onorifica e a titolo gratuito. Di contro, la stessa potrà essere revocata dall'assemblea dei soci.

Articolo 10

Diritti degli Associati

Gli associati hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione e approvare il programma di attività;



- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate e preventivamente autorizzate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi facendone richiesta scritta, anche non motivata.

Articolo 11

Doveri degli Associati

Gli associati si obbligano a:

- corrispondere le quote associative deliberate annualmente nei tempi e negli importi stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- osservare lo Statuto, le delibere e gli orientamenti adottati dai competenti organi sociali;
- contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale, alle riunioni e alle assemblee dell'Associazione nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo;
- non attuare comportamenti in contrasto e/o pregiudizievoli nei confronti dell'Associazione;
- se soci volontari, prestare l'impegno volontario preventivamente concordato in modo personale, spontaneo e gratuito.

Articolo 12

Recesso decadenza ed esclusione degli Associati

Tutti gli associati potranno recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, ai sensi e a norma dell'art. 24 del Codice Civile.

Gli associati sono dichiarati decaduti:

- in caso di morte;
- in caso di dichiarazione di fallimento, a far data dalla relativa sentenza;
- in caso di condanne penali, quando hanno perso la capacità civile per reati comuni o quando compiano atti che ledano l'onorabilità e il decoro dell'Associazione o che siano incompatibili con l'appartenenza a essa.

Sono dichiarati esclusi i soci:

- inadempienti agli obblighi fissati dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti interni;
- dopo l'assenza non giustificata a due sedute consecutive dell'Assemblea;
- per non avere effettuato il versamento della quota associativa annua;
- per indegnità espressa dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione del socio, dopo parere espresso dal Consiglio Direttivo, che dev'essere comunicato al soggetto interessato dal provvedimento, è deliberata dall'Assemblea; il socio oggetto del parere di esclusione ha il diritto di chiedere, entro dieci giorni dal ricevimento del parere di esclusione, di essere sentito in Assemblea, ovvero di presentare, per iscritto, le proprie osservazioni. In attesa di tale delibera e per i casi più gravi, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere il socio sino alla decisione assembleare, salve le norme di legge non derogabili in materia.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.



GLI ORGANI SOCIALI

Articolo 13

Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Organi istituiti, se obbligo di legge:

- Organo di controllo (quando obbligo di legge – ai sensi dell'art. 30 d. lgs. 117/17);
- Revisore/società di revisione legale dei conti (quando obbligo di legge – ai sensi dell'art. 31 d. lgs. 117/17).

Tutte le cariche sociali sono elettive, salvo i casi previsti dal d. lgs. 117/17. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Articolo 14

Assemblea degli associati

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati in regola con le quote associative.

La partecipazione dell'associato è personale o per delega; ogni associato potrà essere portatore al massimo di tre deleghe, quando la compagine associativa non supera i 500 soci, cinque quando li supera.

L'Assemblea è convocata dal presidente, almeno sette giorni prima della data fissata con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, la data, l'ora e il luogo della riunione sia in prima che in eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata ad almeno 24 ore di distanza dalla prima.

L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario e anche su richiesta scritta di almeno un decimo dei soci e, in tal caso, il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 15 giorni dalla convocazione.

L'assemblea ordinaria va riunita, almeno una volta all'anno ed entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio e delle conseguenti e susseguenti incombenze e decisioni.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, o rappresentati mediante regolare delega, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega, e aventi diritto al voto.

L'intervento all'assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione purché si possa verificare l'identità dell'associato che partecipa e la certezza della modalità di espressione di voto; relativamente alla possibilità del voto per corrispondenza o in via elettronica, vale quanto stabilito dall'articolo 24 comma 4 del d. lgs 117/17.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto o rappresentati mediante regolare delega, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21 del Codice Civile per gli amministratori.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- b) nomina il Presidente del Consiglio Direttivo, se non demanda tale compito al Consiglio Direttivo stesso;
- c) approva il programma generale delle attività;
- d) nomina e revoca, quando obbligatorio, l'organo di controllo e il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- e) approva il bilancio;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sull'esclusione degli associati;
- h) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- i) approva gli eventuali regolamenti interni;
- j) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 15

Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria va convocata per deliberare sulle modifiche dello statuto o per lo scioglimento/trasformazione/fusione/scissione dell'Organizzazione e per la nomina di eventuali liquidatori e la successiva destinazione del patrimonio sociale residuo.

La delibera dell'assemblea straordinaria, per le modifiche statutarie, è valida con la presenza di almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e dei soci rappresentati mediante regolare delega.

A norma dell'art. 21 del C.C., per lo scioglimento dell'Organizzazione, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Articolo 16

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali stabiliti da quest'ultima. Risponde direttamente all'Assemblea, la quale può revocarlo con motivazione. È composto da un minimo di tre (3) membri a un massimo di sette (7) membri detti consiglieri. Esso può avvalersi, nei limiti ed ai sensi degli articoli 1 e 7 dello statuto e con il solo diritto di parola, anche di esperti o specialisti di particolari settori che collaborano con l'Associazione.

Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno e anche ogni volta che il presidente ritiene di doverlo convocare.

Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti. In tal caso, il presidente dovrà provvedere, con le stesse modalità di cui al superiore comma 3 del presente articolo, alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e la riunione dovrà avvenire entro cinque giorni dalla convocazione, salvo un minor tempo in caso d'urgenza.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti, ovvero di almeno due se composto da tre membri, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Consiglio è comunque regolarmente costituito quando, anche senza convocazione, sono presenti il presidente, tutti consiglieri e, sempre che nessuno si opponga alla discussione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, la cui competenza non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

Tra gli altri il Consiglio Direttivo ha i seguenti principali compiti:

- quando delegato dall'Assemblea, eleggere tra i suoi membri il Presidente;
- eleggere il Vice Presidente;
- assumere il personale nel limite e nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs. 117/17;
- stabilire l'ammontare della quota associativa e/o di eventuali contributi da richiedere agli associati;
- nominare, ravvisandosene la necessità, un segretario e/o tesoriere tra i propri membri;
- formulare i programmi dell'attività sociale e stilare i bilanci preventivi e consuntivi annuali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- fissare le norme o i regolamenti da proporre all'Assemblea per il funzionamento dell'Associazione;
- programmare, coordinare e attuare tutte le attività associative in esecuzione al programma generale approvato dall'Assemblea;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Nel caso in cui, nel corso del mandato, venisse a mancare, per qualsiasi causa, uno dei suoi componenti, il Consiglio potrà cooptare, dal primo dei non eletti, un nuovo consigliere che resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio medesimo.

Decadono dalla carica i consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino a due sedute consecutive ovvero perdano la qualità di associato o si trovino in una o più condizioni previste dall'articolo 11 del presente statuto. Nel caso in cui venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri, dovrà essere convocata al più presto l'Assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio.

Articolo 17

Il Presidente

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione dalla carica, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente e in assenza del vice presidente, dal componente del Consiglio più anziano per iscrizione all'Associazione.

Articolo 18

Segretario

Il segretario, quando nominato dal Consiglio Direttivo, coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede/collabora alla tenuta e all'aggiornamento dei libri sociali obbligatori di cui all'articolo 24;
- provvede al disbrigo della corrispondenza.

Articolo 19

Tesoriere

Il tesoriere, quando nominato dal Consiglio Direttivo, coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede/collabora alla contabilità, alla conservazione della documentazione relativa, nonché alla predisposizione dello schema del progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, come da articoli 13, 14, 16 e 87 d. lgs 117/17 nonché altri articoli e altre norme vigenti in materia;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Consiglio.

Articolo 20

Servizio civile

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui ai precedenti articoli l'Associazione prevede, in conformità alle leggi vigenti, la possibilità di inserimento di volontari in servizio civile mediante convenzione diretta o indiretta attraverso Enti convenzionati.

Articolo 21

Durata delle cariche

Tutte le cariche sociali hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

LE RISORSE ECONOMICHE

Articolo 22

Indicazione delle Risorse Economiche

Le associazioni di promozione sociale possono trarre le risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché da quanto altro previsto dal d. lgs. 117/17, in particolare artt. 6, 7, 56, 79 e 85.

L'Associazione potrà acquistare o accettare in donazione o comodato d'uso, beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività, godendone i frutti.

Il Patrimonio associativo (beni mobili registrati acquistati o acquisiti, beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività, donazioni, e con beneficio d'inventario dai lasciti testamentari, ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione impiegherà eventuali utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, esclusivamente per la realizzazione delle attività statutarie. È vietata la distribuzione, anche indiretta (art. 8 d. lgs 117/17), degli stessi a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi

sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 23

Quota sociale

La quota associativa a carico dei soci è fissata dal Consiglio Direttivo ed è annuale. La quota non è frazionabile, se non per deliberazione del Consiglio Direttivo e non ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione, non possono esercitare il diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali, o se eletti, da queste decadono.

Articolo 24

Convenzioni

Le convenzioni tra le amministrazioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale sono disciplinate dal d. lgs. 117/17 e possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18 del d. lgs. 117/17, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

SCRITTURE CONTABILI, BILANCI, LIBRI SOCIALI

Articolo 25

Scritture contabili, bilancio, bilancio sociale, libri sociali

Per le scritture contabili, il bilancio, il bilancio sociale e i libri sociali obbligatori si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 13, 14, 15, 16 e 87 del d. lgs 117/17, nonché altri articoli e altre norme vigenti in materia.

Articolo 26

Organo di controllo

L'Assemblea, quando previsto per legge (art. 30 d. lgs. 117/17), delibera l'istituzione di un organo di controllo monocratico, ovvero di un organo di controllo collegiale composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di

cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del d. lgs 117/17, ed attesta che il bilancio sociale, laddove necessario, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del d. lgs 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige apposito verbale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 27

Revisione legale dei conti

Salvo quanto previsto dall'articolo 25, l'assemblea, quando previsto per legge (art. 31 d. lgs. 117/17) deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ALTRI ORGANI

Articolo 28

Collegio arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci stessi, questa potrà essere devoluta, su richiesta concorde delle parti, alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex aequo et bono" e senza formalità di procedura, entro 60 giorni dalla nomina e fatto salvo il contraddittorio.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente del Tribunale di Caltanissetta, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Articolo 29

Comitato Culturale/Artistico/Scientifico

L'assemblea, ricorrendone necessità operative, potrà deliberare l'istituzione di un comitato culturale/artistico/scientifico quale organo di consulenza del Consiglio Direttivo e come tale i suoi componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo stesso.

Il numero dei componenti e le modalità del suo funzionamento sono stabiliti dal Consiglio Direttivo nel rispetto dell'art 17 d. lgs. 117/17.

Articolo 30

In caso di controversia giudiziaria si riconosce competente il Foro di Caltanissetta.

1
Humboldt
Humboldt

